



# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 62

Oggetto:

**Approvazione dello schema di regolamento del gruppo comunale di volontariato della Protezione Civile.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno VENTISEI del mese GIUGNO, alle ore 13,00 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) MANGIAMELI	Salvatore	Vice Sindaco
3) NARDO	Sebastiano	Assessore
4) RIPA	Maria Rosa	Assessore
5) FAVARA	Massimiliano	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale Dott. Daniele Giamporcaro **D.ssa Giuseppa Farrauto**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole  Contrario \_\_\_\_\_

Li 17-06-2019

Il Responsabile dell'Area III  
Geom. Francesco Ingalisi

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole  Contrario \_\_\_\_\_

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 17-06-2019

La Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Giuseppa Farrauto

Il sottoscritto Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Approvazione dello schema di regolamento del gruppo comunale di volontariato della Protezione Civile”**.

**Premesso:**

- che il verificarsi di continui eventi calamitosi sul territorio nazionale ha portato il legislatore alla predisposizione di una attenta legislazione in materia di protezione civile creando una struttura bene organizzata che attribuisce alle Amministrazioni Comunali un ruolo fondamentale;
- che la legge n. 225/1992, art. 15, istituisce il servizio nazionale di protezione civile e individua il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile;
- che il d.lgs. n. 112/1998, art. 108, attribuisce ai comuni le funzioni in materia di protezione civile per la predisposizione dei Piani di Emergenza e l'attuazione dei primi soccorsi negli eventi calamitosi ammettendo l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionale e regionali;
- che il d.lgs. n. 224 del 02/01/2018 approva il codice della protezione civile innovando profondamente la disciplina previgente;

**Considerato:**

- che il volontariato si integra inoltre con gli altri livelli territoriali di intervento previsti nell'organizzazione del sistema della Protezione civile, in base al principio della sussidiarietà verticale;
- che il volontariato svolge un ruolo importante, coadiuvando le istituzioni, per operare la salvaguardia della popolazione al verificarsi dell'emergenza;
- che è volontà del Sindaco, quale Autorità Comunale della Protezione Civile, procedere alla stesura di un regolamento che disciplini le attività del gruppo comunale di protezione civile regolarmente iscritto nell'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana ;

**Vista** la legge 11/08/1991 n. 226 (legge quadro sul volontariato);

**Vista** la legge regionale 07/06/1994 n. 22 “Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato”;

**Vista** la legge regionale 31/08/1998 n. 14 “Norme in materia di protezione civile”;

**Vista** la direttiva presidenziale del 14/01/2008 con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha emanato gli indirizzi regionali, previsti dal già citato art. 108 del d.lgs. n. 112/98, per favorire l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale quale componente essenziale della struttura operativa del Comune stabilendo, tra l'altro, che i rapporti tra il Comune e il gruppo comunale di protezione civile debbano essere disciplinati attraverso lo strumento del regolamento comunale il cui schema tipo è stato emanato da parte del dipartimento regionale della protezione civile;

**Visto** l'allegato schema di Regolamento del gruppo comunale volontari della protezione civile all'uopo predisposto, composto da n. 11 articoli;

**Visto** il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

**PROPONE**

alla Giunta Municipale

1. di approvare lo schema di Regolamento del gruppo comunale di volontariato della protezione civile redatto in conformità al codice della protezione civile approvato con d.lgs. n. 224 del 02/01/2018, composto da n. 11 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Responsabile dell'Area III ogni atto consequenziale alla presente deliberazione ivi compresa la sua trasmissione al Consiglio Comunale, competente ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/200, per la definitiva approvazione e successiva efficacia;

IL SINDACO  
Giuseppe Stefio

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTE le LL.RR. nn. 44/1991 e 48/91;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii;

VISTA la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;  
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. approvare lo schema di Regolamento del gruppo comunale di volontariato della protezione civile redatto in conformità al codice della protezione civile approvato con d.lgs. n. 224 del 02/01/2018, composto da n. 11 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. demandare al Responsabile dell'Area III ogni atto consequenziale alla presente deliberazione ivi compresa la sua trasmissione al Consiglio Comunale, competente ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/200, per la definitiva approvazione e successiva efficacia;
3. dare atto che l'adozione del presente atto deliberativo non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;
4. dichiarare con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

# **Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile Del Comune di Carlentini**

## **Art. 1 - Finalità**

È costituito il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Carlentini, d'ora in poi denominato "Gruppo".

Il Gruppo opera esclusivamente per fini di solidarietà e ad esso possono aderire i cittadini comunitari di ambo i sessi, residenti nel Comune di Carlentini o nei Comuni vicini, allo scopo di prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della S.C.P.C., in attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e soccorso in caso degli eventi di cui all'art.2, della Legge 24 febbraio 1992 n°225 di seguito riportati.

- *naturali o antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;*
- *naturali o antropici che per loro natura e dimensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria;*
- *naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.*

## **Art. 2 - Modalità di adesione**

Possono aderire al Gruppo, i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età e, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età. Questi ultimi saranno impegnati esclusivamente in attività di formazione teorica o amministrativa del Gruppo.

L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda contenente:

- *le generalità complete;*
- *attestati eventuali di specializzazioni di cui al successivo art.5 nonché tipo di patente di guida posseduta;*
- *certificazione medica di idoneità psicofisica;*

La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che hanno partecipato ad un corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive del D.R.P.C., nonché, con sufficiente continuità ed impegno, alle attività del Gruppo per un periodo non inferiore a sei mesi e che sono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Coordinatore nominato dal Sindaco ai sensi del successivo art. 3.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

Dopo l'iscrizione del Gruppo al registro regionale del volontariato di protezione civile previsto dal D.P.Reg. 12/2001 e ss.mm.ii., i volontari saranno muniti di tesserino di riconoscimento di colore bianco e dimensioni 9 cm × 5,5 cm, firmato dal Sindaco e con timbro a secco, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- *loghi del Comune e del Volontariato del D.R.P.C.;*
- *generalità;*
- *gruppo sanguigno;*
- *specializzazione.*

Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzate.

## **Art. 3 - Responsabili**

Il Sindaco o l'Assessore delegato per la protezione civile è il responsabile unico del Gruppo.

All'atto della costituzione del Gruppo, il Sindaco o l'Assessore delegato per la protezione civile designa il primo Coordinatore del Gruppo che rimane in carica un anno ed ha il compito di organizzare il corso di formazione per i volontari secondo le direttive regionali, nonché di incentivare, presso la cittadinanza l'adesione al Gruppo. Al termine del suddetto anno, gli iscritti, riuniti in assemblea plenaria, eleggono fra i componenti del Gruppo il Coordinatore che dovrà ottenere il voto palese di non meno di due terzi dei votanti. In caso di mancata elezione per due turni successivi da tenersi a non meno di 48 ore di distanza, il Coordinatore potrà essere eletto

dall'assemblea plenaria con almeno il 50% più uno dei voti espressi in maniera palese.

Il Coordinatore del Gruppo rimane in carica per un periodo non superiore a tre anni e non può essere di norma rieletto.

Il Coordinatore ha la responsabilità del Gruppo durante tutte le sue attività. La carica di Coordinatore come le altre cariche previste in seno al Gruppo sono esercitate a totale titolo gratuito e per spirito di servizio.

La carica di Coordinatore del Gruppo può essere ricoperta da qualsiasi volontario appartenente al Gruppo medesimo, fermo restando che la suddetta carica deve essere notificata al Sindaco.

Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile svolge un ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del Gruppo.

Il Sindaco o l'Assessore delegato attiva per eventi di protezione civile il Gruppo autorizzando lo stesso all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.

Il Gruppo sarà formato secondo un programma di attività teoriche, pratiche ed esercitative stabilito annualmente dal Sindaco sulla base di proposte avanzate dal Coordinatore del Gruppo, di concerto con il responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile.

Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura il coordinatore procede alla nomina di uno o più vice coordinatori e alla costituzione di un ufficio di segreteria.

#### **Art.4 - Addestramento**

I volontari sono addestrati a cura del Comune.

Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo.

#### **Art. 5 – Specializzazioni**

All'interno del gruppo sono individuati i seguenti settori formativi e gestionali sulla base dei principali rischi cui il territorio è soggetto:

- settore tecnico logistico, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi, attendamenti e accoglienza;
- settore radiocomunicazioni, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti alle stazioni base e agli operatori radio;
- settore primo e pronto soccorso, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi di primo soccorso e assistenza socio-sanitaria;
- settore della vigilanza e prevenzione degli incendi in specie di interfaccia;
- settore mezzi ed attrezzature, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti agli automezzi, al magazzino ed alla manutenzione.

Per ogni settore il Coordinatore provvede alla nomina di un responsabile.

Per le attività esercitative e di emergenza il gruppo è suddiviso in squadre operative.

Nell'ambito di ogni squadra specializzata, il coordinatore del gruppo nomina un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno alla squadra e di collegamento con il capogruppo e con gli altri capisquadra.

#### **Art. 6 - Attività**

Il Gruppo partecipa alle attività previste dall'art.3 della legge n°225 del 24 Febbraio 1992, alle attività previste dal D.P.R. n°194 dell'8 Febbraio 2001, nonché a tutte le attività esercitative, di formazione e informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità d'intervento.

Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle sopra previste tranne che in casi eccezionali di pubblico interesse sulla base di formale autorizzazione del Sindaco.

Il Gruppo garantisce un'operatività in h.24, con almeno una squadra formata da 5 volontari immediatamente attivabili.

## **Art. 7 - Obblighi**

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nella qualità di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

L'adesione del volontario al Gruppo non consente allo stesso di essere iscritto ad altra Associazione di Volontariato di protezione civile operante sul territorio della Regione Siciliana

La partecipazione alle attività formative, addestrative ed esercitative riveste fondamentale importanza ai fini della specializzazione dei volontari e del gruppo nel suo complesso. Il coordinatore del gruppo è tenuto ad accertare la partecipazione dei volontari alle attività sopra menzionate assegnando ai volontari compiti e responsabilità in funzione delle capacità acquisite nel corso delle attività stesse.

Nel caso di ingiustificata assenza delle attività del gruppo da parte di un volontario per il periodo di un anno, il coordinatore ne darà notizia al Sindaco il quale procederà alla sospensione del volontario stesso.

Analogamente si procederà alla sospensione temporanea o definitiva qualora il volontario, nel corso delle attività esercitative o di emergenza, non terrà una condotta disciplinata arrecando nocumento al Gruppo e/o ai singoli volontari e/o all'attrezzatura in dotazione, ovvero quando sarà fatto uso dell'attrezzatura individuale e/o del tesserino di riconoscimento per attività non autorizzate e comunque improprie e non afferenti alle attività di protezione civile.

Al volontario sospeso sarà ritirato il tesserino di riconoscimento.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco su proposta del Coordinatore. Quest'ultimo è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e, nel caso di infrazione grave, a rimettere l'eventuale proposta di espulsione al Sindaco il quale provvederà ad attuarla.

## **Art. 8 - Diritti**

Il Gruppo iscritto al registro regionale del volontariato di protezione civile nonché censito nell'elenco del Dipartimento nazionale della protezione civile, previsti rispettivamente dal Decreto Presidente Regione Siciliana 12/2001 e dal D.P.R. 194/2001, può, nel rispetto delle vigenti normative, richiedere contributi per il potenziamento della propria funzionalità.

Oltre che alle attività promosse dal Comune, il Gruppo Comunale, previa autorizzazione del Sindaco, può partecipare a tutte le attività di protezione civile, comprese quelle esercitative e formative, che si svolgono sia sul territorio regionale, nazionale e internazionale promosse dal D.R.P.C. o da altre Istituzioni ed Organizzazioni di volontariato.

Ai volontari impiegati nelle attività di cui al precedente comma vengono garantiti anche tramite il Dipartimento regionale della protezione civile i rimborsi e i benefici previsti dall'art. 9 del D.P.R. n°194 dell'8 Febbraio 2001 e cioè:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

## **Art. 9 – Oneri del Comune**

Il Comune di Carlentini si impegna altresì:

1. a fornire ai componenti il Gruppo il vestiario ed i D.P.I. necessari per l'espletamento delle attività previste dal gruppo medesimo;
2. ad operare idonea copertura assicurativa sia per i danni causati alla propria persona che per i danni causati verso i terzi secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n°266 dell'11 agosto 1991 e dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato emanato in data 14 Febbraio 1992 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 44 del 22 Febbraio 1992;
3. a concedere l'utilizzo, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dei mezzi comunali assegnati formalmente al Gruppo medesimo.

#### **Art. 10 – Rimborsi e Fondi**

Le attività di cui all'art.6 comma 1, se non autorizzate dal Dipartimento Nazionale ove il Gruppo ottenga l'iscrizione all'elenco previsto dal DPR 194/2001, ovvero dal Dipartimento regionale della protezione civile, o comunque se promosse da Enti o Associazioni che non prevedano l'assunzione degli oneri relativi, potranno essere autorizzate dal Sindaco previa assunzione del relativo onere di spesa anche in ordine ai rimborsi al datore di lavoro previsti dall'art. 9 del succitato DPR 194/2001.

Il Gruppo opera utilizzando i fondi ad esso destinati dal Comune prelevando le somme nell'apposito capitolo di spesa predisposto all'interno del bilancio comunale.

L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti o Istituzioni che impegnino il Gruppo in attività di protezione civile, e provvede, in tal caso, alle relative anticipazioni di spesa e rimborsi.

#### **Art. 11 - Scioglimento**

Il Gruppo viene sciolto con Delibera del Consiglio Comunale su proposta del Responsabile dell'Ufficio Comunale, ove lo stesso per oltre un anno non abbia espletato attività afferente alla protezione civile o ove il numero di iscritti non consenta la formazione di squadre operative che possano garantire l'operatività del Gruppo per almeno 72 ore.

In caso di scioglimento del Gruppo, le attrezzature e i mezzi acquisiti con il contributo del D.R.P.C. rimangono comunque nelle disponibilità del Comune che li potrà utilizzare solo ed esclusivamente per finalità di protezione civile.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Giuseppe Stafip




L'Assessore anziano



Il Segretario Generale

Donna Giuseppe Farauto



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Il Messo comunale

\_\_\_\_\_

Il Segretario del Comune

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a' decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_


IL Segretario Generale

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 26-06-2019

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Generale

Donna Giuseppe Farauto



La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_